

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 24 maggio 2023, n. 118

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:**

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Cerignola Veneta Nord", da ubicarsi in agro di Cerignola (FG) in località Borgo Tressanti e Mass. Acquarulo di Grillo, di P=50,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori da P=4,2 MW;
- di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV su una futura stazione elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV da collegare in entra-esce alla linea 380 kV "Foggia-Palo del Colle"; (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 03 del 12/01/2021). Società proponente VENETA ENERGIA S.r.l., con sede legale in Maron di Brugnera (PN), Via Mazzini n. 51, P.IVA 03954830281.

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario Ing. Ilario Cavallo, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, ing. Francesco Corvace

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11/12/1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
  - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
  - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già

in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

#### RILEVATO CHE:

- la società **Veneta Energia S.r.l.** (di seguito società, istante o proponente) ha richiesto a questa Regione, in data 15/04/2019 (acquisita al prot. n. 1856 del 18/04/2019), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art. 12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di P=50,4 MW nel Comune di Cerignola (FG), in località in località Borgo Tressanti e Mass. Acquarulo di Grillo, di P=50,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori da P=4,2 MW ciascuno, e relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale;
- in ordine alle opere di connessione (Codice Pratica n. 201100507):
  - il Gestore di Rete Terna S.p.A., con il preventivo di connessione per la potenza di 72 MW, prot. n. TE/P28130009244 del 02/10/2013, ha comunicato che l’impianto venisse collegato “... in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV Foggia – Palo del Colle ...” (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 03 del 12/01/2021); Il suddetto preventivo di connessione è stato benestariato in data 30/07/2014 e volturato dalla società richiedente Naonis Wind S.r.l. alla Veneta Energia Srl con nota prot n. TE/P20180002586 del 04/04/2018;
  - con nota prot GRUPPO TERNA/P20200032104-28/05/2020, trasmessa a mezzo pec del 28/05/2020 ed acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 1270 del 28/05/2020, TERNA comunicava la validità della STMG e il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete, nonché la conclusione positiva del processo di voltura della pratica di connessione n. 201100507 in favore della società Veneta Energia Srl;
- con nota prot. n. 2942 del 10/07/2019, trasmessa a mezzo pec in data 10/07/2019, la Sezione Transizione Energetica ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza per difetto della documentazione minima ex lege dovuta, come ivi puntualmente indicata, ed ha assegnato al Proponente un termine di 60 giorni per integrare la documentazione, pena la automatica decadenza dell’istanza;
- con pec del 23/10/2019, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 4401 del 23/10/2019, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. 2942 del 10/07/2019;
- con nota prot. n. AOO\_159/1309 del 21/02/2020, la Sezione Transizione Energetica, ad esito

dell'istruttoria delle integrazioni acquisite in data 23/10/2019, ha assegnato al Proponente 30 giorni per integrare la documentazione allegata all'istanza come puntualmente indicato dai punti 1) a 20) e dalle lettere A) ad F) della medesima nota;

- con pec del 16/03/2020, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 2004 del 17/03/2020, il Proponente ha avanzato richiesta motivata di proroga al termine assegnato per la trasmissione della documentazione integrativa di cui alla nota prot. n.1309 del 21/02/2020; istanza accolta dalla Sezione precedente e notificata alla richiedente con nota prot. n. AOO\_159/2016 del 17/03/2020;
- con pec del 16/06/2020, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 4422 del 22/06/2020, il Proponente ha avanzato ulteriore richiesta motivata di proroga al termine assegnato per la trasmissione della documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 1309 del 21/02/2020, dichiarando di "esonerare l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per il ritardo nell'avvio e nella conclusione del procedimento amministrativo"; istanza accolta dalla Sezione precedente e notificata alla richiedente con nota prot. n. 4605 del 30/06/2020;
- con pec del 18/07/2020, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 5092 del 20/07/2020, il Proponente ha trasmesso la comunicazione di avvenuta integrazione della documentazione a corredo dell'istanza, come ivi puntualmente indicato;
- con nota prot. n. 7618 del 17/10/2020, la Sezione Transizione Energetica ha comunicato l'interferenza rilevata tra la localizzazione di parti dell'impianto fotovoltaico proposto dalla società EN.IT Srl, di cui all'istanza di Autorizzazione Unica Cod. Pratica n. VZYY142 e tre aerogeneratori, parti di cavidotto MT e connesse infrastrutture indispensabili, di cui ai Fg. di mappa 95 e 86 del Comune di Cerignola per l'impianto in epigrafe, richiedendo alle Società coinvolte chiarimenti al fine della risoluzione della problematica;
- con nota prot. n. 7619 del 27/10/2020, la Sezione Transizione Energetica, ad esito dell'istruttoria delle integrazioni acquisite in data 18/07/2020, ha assegnato al Proponente 30 giorni per integrare la documentazione allegata all'istanza come puntualmente indicato dai punti 1) a 8) e a pag. 9 e 10 della medesima nota;
- con pec del 16/11/2020, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n.8234 del 17/11/2020, il Proponente ha trasmesso comunicazione a firma dell'avv. Fabio Schirone inerente all'interferenza rappresentata con nota prot. n. 7618 del 17/10/2020;
- con pec del 16/11/2020, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8404 del 24/11/2020, il Proponente ha avanzato richiesta motivata di proroga al termine assegnato per la trasmissione della documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 7619 del 27/10/2020, dichiarando di "esonerare l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per il ritardo nell'avvio e nella conclusione del procedimento amministrativo"; istanza accolta dalla Sezione precedente e notificata alla richiedente con nota prot. n. 8570 del 01/12/2020;
- con nota prot. n. 0116614 del 04/08/2021, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8601 del 08/08/2021, la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione II "comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni" del MiSE ha comunicato che la "Venezia Energia Srl, codice fiscale 03954830281, con sede legale in Ormelle (TV), Via I Maggio, 4, potrà espletare l'attività di cui all'art.104, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.259/2003, con effetto dal 01/01/2021 e scadenza il 31/12/2030.";
- con pec del 21/06/2022, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 5438 del 21/06/2022, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 1447 del 08/02/2022 (acquisita in pari data con il prot. n. 1109) ha comunicato che con D.M. 62 del 24/01/2022, il Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) considerato il parere positivo con condizioni ambientali n. 3299 del 17/04/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03/12/2021, ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2 del predetto decreto;
- a seguito della verifica effettuata e in presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per

l'ammissibilità dell'istanza, questa Sezione ha comunicato con nota prot. n. 6942 del 19/07/2022, il formale avvio del procedimento e convocato per il giorno 05/09/2022 la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto;

- con nota pec del 26/07/2022 ed acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 7248 del 26/07/2022, il Comando Scuola A.M./3<sup>a</sup> Regione Aerea ha trasmesso per competenza la nota prot. n. AOO\_159/6942 del 19/07/2022 al Comando Marittimo Sud – Ufficio Infrastrutture e Demanio unitamente alla succitata nota prot. n. 6942 del 19/07/2022 protocollata M\_D ABA001 REG2022 0035770 26-07-2022. Il Comando Scuola A.M./3<sup>a</sup> Regione Aerea con suddetta nota ha scritto “... *al fine di procedere alla redazione del Parere Interforze di cui all'art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010, la cui competenza è demandata a questo Comando Territoriale quale titolare della Presidenza del Comitato Misto Paritetico della Regione Puglia, si richiede di voler far pervenire, previa analisi dell'allegata documentazione progettuale visionabile al link indicato dall'Amministrazione procedente, il proprio parere di F.A.*”
- con nota prot. n. RFI-135 del 01/08/2022, trasmessa a mezzo pec in data 01/08/2022 ed acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 7466 del 01/08/2022, la Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari di RFI – Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato “*l'assenza di interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione; pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana SpA*”;
- con nota mise.AOO\_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0025272 del 05/08/2022, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 7731 del 06/08/2022, la Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale del MiTE ha invitato “*a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla direttiva direttoriale 11 giugno 2012, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento*”;
- con nota prot. n. M\_D ABA001 REG2022 0039065 23/08/2022, trasmessa a mezzo pec in data 23/08/2022 ed acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8208 del 23/08/2022, il Comando Scuola A.M./3<sup>a</sup> Regione Aerea ha espresso **Parere Favorevole** alla realizzazione dell'intervento, non interferendo lo stesso con le installazioni “*di questa Forza Armata né con i vincoli imposti a tutela delle stesse*”, condizionato al rispetto delle “*prescrizioni della circolare in 'b' dello Stato Maggiore della Difesa, prot. n. 146/394/4422 del 09/08/2000 relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.*”
- con nota prot. n. AOO\_079/9326 del 25/08/2022, trasmessa a mezzo pec in data 25/08/2022 ed acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8238 del 25/08/2022, il Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici ha richiamato i contenuti della propria nota prot. n. AOO\_079/10152 del 25/05/2021, ribadendo che “*le note, provvedimento, ..., assegnate allo scrivente Servizio afferenti a procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 co.2 della L.R. n.7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. AOO\_079/10152 del 25/05/2021*”;
- con pec del 26/08/2022, il Proponente ha trasmesso la dichiarazione di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, in ossequio alle indicazioni di cui alla nota mise.AOO\_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0025272 del 05/08/2022 della Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale del MiTE, in riscontro alla nota prot. n. 6942 del 19/07/22;
- con pec del 26/08/2022, il Proponente ha comunicato di aver provveduto a caricare sul Portale “Sistema Puglia”, la documentazione richiesta con nota prot. n. 6942 del 19/07/2022;
- Con pec del 01/09/2022 acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8528 del 01/09/2022, la società Cerignola Solar 1 Srl, facendo le dovute premesse ha chiesto “*che codesta Regione, preso atto della priorità del progetto della Cerignola Solar 1 rispetto al progetto della Veneta Energia S.r.l., apponga a questo prescrizioni che consentano la prioritaria realizzazione di quello. Sin d'ora la Cerignola Solar 1 S.r.l. si riserva di intraprendere ogni e più opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi*”

*fatti valere per l'ipotesi in cui la realizzazione del proprio progetto (prioritario) sia pregiudicata, anche pro parte, dalla realizzazione del progetto della Veneta Energia S.r.l."*

- con pec del 06/09/2022, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8712 del 06/09/2022, il Proponente ha trasmesso l'Istanza di verifica della sussistenza di Usi Civici nell'area d'impianto inviata al Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici della Regione Puglia. Con la medesima nota ha comunicato di aver effettuato una verifica sui siti della Regione Puglia ivi indicati e che dalla stessa *"si è evidenziato che per il comune di Cerignola non sussisterebbero terreni gravati da usi civici"*;
- con pec del 06/09/2022, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8713 del 06/09/2022, il Proponente ha trasmesso *"la richiesta del parere di compatibilità del progetto con il Piano Regionale Attività Estrattive"* inviata al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed al Comune di Cerignola;
- con nota prot. n. 8891 del 09/09/2022, la Sezione procedente ha trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di Servizi svolta in data 05/09/2022 e con medesima nota ha convocato la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 28/09/2022;
- con nota prot. n. ASPI/RM/2022/0016590/EU del 09/09/2022, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8893, Autostrade per l'Italia ha comunicato dell'impossibilità ad accreditarsi sul portale "Sistema Puglia" *".. non avendo al momento disponibile il materiale progettuale su cui svolgere l'istruttoria al fine di fornire le proprie valutazioni, la Scrivente esprime parere non favorevole all'intervento presentato."* Con la medesima nota ha fatto presente in ultimo che *"nei casi di convocazione di Conferenza di Servizi è indispensabile acquisire agli atti le valutazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Territoriale di Roma, concedente della scrivente Aspi, che tutela il vincolo di inedificabilità per opere che ricadono in proprietà ed in fascia di rispetto autostradale e che figura in indirizzo per copia conoscenza."*;
- con nota AOO\_145/7391 del 09/09/2022, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8961 del 09/09/2022, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha informato che *"verificato che la proposta progettuale interessa un solo Comune, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 20 del 07/10/2009 Norme per la pianificazione paesaggistica (commi 1 e 6bis), la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte II e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, è in capo al Comune di Cerignola, delegato ai sensi della D.G.R. n. 649 del 9 marzo 2010"*;
- con pec del 27/09/2022, questa Sezione trasmette, in riscontro alle richieste di Autostrade per l'Italia, giusta nota prot. n. ASPI/RM/2022/0016590/EU del 09/09/2022, gli strati informativi del progetto in epigrafe al fine delle valutazioni di competenza;
- con pec del 27/09/2022, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n.9604 del 27/09/2022, il Proponente ha comunicato *"che in seguito al recesso da parte della Naonis Wind Srl in data 31/05/2021 dall'Accordo di utilizzo stallo congiunto 150 kV di collegamento alla futura stazione Terna 380/150 kV a Cerignola Nord dd. 04/10/2019 ed al subentro da parte della società Maxima PV1 Srl con la quale è stato stipulato in data 16/03/2022 un nuovo Accordo per l'utilizzo dello stallo congiunto, l'Accordo dd. 04/10/19 tra la società CW1 Srl, Naonis Wind Srl e Veneta Energia Srl è da ritenersi superato"*, allegando l'accordo di condivisione dello stallo;
- con pec del 27/09/2022, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 9660 del 27/09/2022, Cernola Solar 1 Srl (già En.it Srl) ha trasmesso osservazioni a firma del proprio Avvocato, inerenti alla sovrapposizione di parti dell'impianto in epigrafe con la proposta progettuale avanzata dalla società Cerignola Solar 1 Srl (già En.it Srl).
- In data 28/09/2022 si è tenuta la seduta della conferenza di Servizi in cui, la conferenza stessa, sulla scorta delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, condivide l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio dell'impianto unitamente alle opere connesse ed alle infrastrutture indispensabile alla realizzazione dello stesso. La Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, in qualità di autorità cui compete il rilascio del provvedimento di

autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e smi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 14 ter co.7 della L. 241/1990 e smi, sulla scorta dell'esito dei lavori della conferenza di Servizi di cui sopra, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e smi, subordinato al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate negli atti di assenso emessi dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte. Richiama quanto rappresentato nella sezione C.1 del verbale, in ordine alla riserva espressa inerente all'interferenza tra l'impianto in epigrafe e l'impianto di cui al codice pratica AU VZYY142.

- con pec del 30/09/2022, acquisita al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 9815 del 01/10/2022, Cerignola Solar 1 Srl (già En.it Srl) ha inviato un contributo a seguito della Seduta della C.d.S. svoltasi in data 28/9/2022 in riferimento al codice pratica LMP1581, inerente alla sovrapposizione di parti dell'impianto in epigrafe con la proposta progettuale avanzata dalla società Cerignola Solar 1 Srl (già En.it Srl);
- con pec del 04/10/2022, acquisita in pari data da questa Sezione al prot 9890, ENAV trasmetteva il parere prot n. 0122615\04-10-2022 in cui precisava *"per il presente progetto"..."il coinvolgimento di ENAV S.p.A. avviene, in qualità di fornitore dei servizi di navigazione aerea, per il tramite di ENAC ed è finalizzato solo a supportare i processi autorizzativi in capo a tale Ente che trasmetterà (nel caso in esame ha già trasmesso) l'eventuale Nulla Osta relativo all'autorizzazione Unica."..."Nello caso specifico, la Società Veneta Energia Srl ha trasmesso con MWEB\_2021\_0134 la documentazione progettuale, per la quale la Scrivente ha già provveduto alle verifiche di pertinenza, inoltrando ad ENAC gli esiti delle stesse in data 25/05/2021 con PEC prot. 0066125. Per i motivi di cui sopra, si invita codesto Ente a non coinvolgere ENAV S.p.A. in successive comunicazioni"*
- con pec del 05/10/2022, acquisita da questa Sezione al prot 10005 del 05/10/2022, il proponente ha trasmesso ad ANAS la documentazione richiesta in riscontro alla nota del 04/10/22, prot. n. 0680558;
- con pec del 07/10/2022, acquisita da questa Sezione al prot 10086 del 07/10/2022, la società proponente ha formalizzato al Ministero dello Sviluppo Economico, la Richiesta di nulla osta alla costruzione degli elettrodotti MT a AT del Parco Eolico Cerignola Veneta Nord con potenza pari a 50,4 MW, Domanda di Autorizzazione Unica ex art. 387/2003 - Codice pratica LMP15B1;
- con pec del 07/10/2022, questa sezione ha inviato nota individuata dal protocollo 10122, in cui è stato precisato che *"In ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403)"*;
- con nota prot. n. 10331 del 12/10/2022 viene trasmesso il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 28/09/2022 e nel contempo viene:
  - richiesta evidenza dell'istanza effettuata ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico;
  - sollecitato il Comune di Cerignola ad esprimersi in merito al parere paesaggistico;
- con pec del 02/11/22, acquisita dalla Sezione Transizione Energetica al prot. n 11249 del 02/11/2022, la società Proponente ha sollecitato al Comune di Cerignola (FG) l'emissione del parere paesaggistico;
- con pec prot n 13600 del 05/12/2022 la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, ha convocato la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18/01/2023;
- ENAC S.p.A con nota pec prot n. 0156195 del 16/12/2022 di acquisita al protocollo della Sezione Transizione Energetica n. 14098 del 18/12/2022, precisa che *"... è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea"..."Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato: - il parere-nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto..."*
- il Comune di Cerignola – Settore Tecnico Lavori Pubblici Ambiente Manutenzione, con D.D. n. 1367/387 del 29/12/2022 ha rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 91 NTA del PPTR;

- con nota pec del 10/01/2023 acquisita al prot n 204 del 10/01/2023, lo studio legale Sticchi Damiani ha trasmesso a questa Sezione, una nota per conto della società Cerignola Solar 1 Srl (già En.it Srl), in riferimento al codice pratica LMP1581, inerente alla sovrapposizione di parti dell'impianto in epigrafe con la proposta progettuale avanzata dalla società Cerignola Solar 1 Srl (già En.it Srl); confermando la partecipazione alla prossima seduta della C.d.S. prevista per il 18/01/2023;
- con nota pec prot n. 1368 del 23/01/2023 la Sezione Transizione Energetica, ha inviato nota di trasmissione del verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 18/01/2023, restando in attesa del parere finale dell'Ufficio per le Espropriazioni al fine di dare avvio alla procedura espropriativa di cui al DPR 327 del 2001;
- nel corso della seduta del 18/01/2023, si è preso atto dei pareri resi, di seguito riportati, allegati al verbale della Conferenza di Servizi:
  - 1) Nota pec del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 186097 del 16/12/2022 e prot. n. 186099 del 16/12/2022;
  - 2) Nota pec Regione Puglia – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 10974 del 07/12/2022;
  - 3) Nota pec del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 600 del 12/01/2023;
  - 4) Nota pec Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 552 del 17/01/2023;
  - 5) Nota pec Comune di Cerignola – Settore Tecnico Lavori Pubblici Ambiente Manutenzione, prot. n. 267 del 04/01/2023 con cui trasmette D.D. n. 1367/386 del 29/12/2022 <Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR;
  - 6) Nota pec Comando Militare Esercito <Puglia=, prot. n. 0030338 del 17/11/2022;
  - 7) Nota pec ENAC S.p.A., prot n. 0156195 del 16/12/2022;
  - 8) Nota pec Snam Rete Gas S.p.A., prot. n. EAM59448-01 del 17/01/2023.
- a seguito di parere favorevole della **Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio Espropriazioni** del 25/01/2023 prot 941, la Sezione precedente ha trasmesso la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* con nota del 14/02/2023, prot. n. 3023, a fronte della quale la società richiedente ha provveduto ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune interessato;
- con nota prot. n. 5187 del 14/02/2023, acquisita da questa Sezione al prot 3065 del 15/02/2023, il **Comune di Cerignola (Fg)** ha informato che *“Facendo seguito alla seduta di Conferenza di Servizi del 18/01/2023, questo Civico Ente sta procedendo alla stipula della convenzione con Veneta Energia Srl in merito alle opere di Mitigazioni ex DM 10/09/2010 e alla luce della L.R. Puglia n 28/2022, come auspicato e raccomandato dalla Presidente della CdS.”*;
- con pec del 20/02/2023, acquisita da questa Sezione al prot 3296 del 21/02/2023, la proponente ha informato che *“l'Avviso di Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità verrà pubblicato sui seguenti quotidiani:*
  1. *Quotidiano a carattere regionale La Gazzetta del Mezzogiorno – pubblicazione 23/02/2023;*
  2. *Quotidiano a carattere nazionale: La Stampa – pubblicazione 23/02/2023”*;
- con pec del 06/04/2023 avente prot n 6219, la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia ha inviato la nota di Conclusione attività istruttoria.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza:

- **Ministero delle Imprese e del Made In Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione**

- Elettronica di Radiodiffusione e Postali Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, prot 186097 del 16/12/2022, acquisito in pari data dalla Sezione Transizione Energetica al prot. n 14097 in cui è stato espresso **“PARERE FAVOREVOLE ALL’AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO: Costruzione ed esercizio di un elettrodotto in AT 150 kV di collegamento tra la Sottostazione condivisa di trasformazione MT/AT 30/150 kV e la futura Stazione Elettrica Terna 380/150 kV nel comune di Cerignola (FG), per il collegamento di un parco eolico da 50,4 MW costituito da 12 aerogeneratori, denominato “Cerignola Veneta Nord”, sito nel Comune di Cerignola (FG). Autorizzazione Unica Regione Puglia - Cod. Id. LMP15B1. - (Solo per la sezione AT)”** indicando inoltre che *“La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa società VENETA ENERGIA S.r.l., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della società VENETA ENERGIA S.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata”*;
- **Ministero delle Imprese e del Made In Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, prot 186099 del 16/12/2022, acquisito in pari data dalla Sezione Transizione Energetica al prot. n 14096, in cui è stato rilasciato il **Nulla Osta** alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in MT 30 kV interrato per la connessione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Cerignola Veneta Nord” della potenza di 50,4 MW costituito da 12 aerogeneratori da 4,2 MW, sito nell’area nord del Comune di Cerignola (FG). Autorizzazione Unica Regione Puglia - Cod. Id. LMP15B1 - (Solo per la sezione MT); viene inoltre ribadito che *“L’Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della società VENETA ENERGIA S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell’elettrodotto di cui all’oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società VENETA ENERGIA S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell’impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 98 del D.lgs 259/03”*;
  - **Regione Puglia – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, prot. n. 10974 del 07/10/2022, acquisita in pari data dalla Sezione Transizione Energetica al protocollo n. 10085, in cui si rileva che le p.lle interessate dall’intervento ricadono nei fogli catastali 10-11-79-78-77-12-89-88-90-93-91- 76-98-97-96-95-85-87-86 del Comune di Cerignola, e *“si attesta che tutti i suddetti fogli catastali non risultano gravati da Uso Civico”*;
  - **Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche**, prot. n. 600 del 12/01/2023; in suddetta nota si riporta che *“L’intera area su cui insiste il parco eolico ricade in aree sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n°1521/2022, di “Tutela Quantitativa”...”* La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di sua competenza, che **nulla osti** alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
    - siano rispettate le misure di tutela previste dal Piano di Tutela delle Acque per l’approvvigionamento idrico, sia a scopo irriguo che industriale;
    - nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
    - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente

*collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016”;*

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Ufficio per le Espropriazioni**, prot. n. 552 del 17/01/2023, acquisita in pari data dalla Sezione Transizione Energetica al protocollo n. 424; in tale nota l’Ente con dovute premesse **“SI RISERVA DI ESPRIMERE PARERE** per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera, dopo l’adeguamento alle prescrizioni innanzi descritte. Pertanto la Società proponente dovrà trasmettere le integrazioni richieste al Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili. Solo in esito a tale verifica la scrivente fornirà puntuale riscontro. Resta inteso che lo scrivente Ufficio non provvederà all’emanazione dei provvedimenti successivi in assenza degli adempimenti e delle attestazioni richieste”;
- **Comune di Cerignola** con nota pec del 02/01/2023 ha trasmesso la D.D Atto Reg. Gen. N. 1367, prot. n. 41071 del 29/12/2022, acquisita al protocollo della Sezione Transizione Energetica n. 12 del 02/01/2023. In tale atto l’Ente ha approvato il verbale della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cerignola (FG) del 23/12/2022, per la parte riferita all’**Accertamento di compatibilità paesaggistica** ex art. 146 D.lgs. 42/2004 e art. 91 NTA del PPTR relativa alla realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Parco Eolico Cerignola Veneta Nord” da ubicarsi in agro di Cerignola (FG) località Borgo Tressanti e Mass. Acquarulo di Grillo, costituito da n. 12 aerogeneratori - CODICE PRATICA LMP15B1 - denominato Cerignola Veneta Nord, in conformità alla documentazione agli atti d’ufficio ed al parere favorevole a condizione espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cerignola (FG) nella seduta del 23/12/2022: *“La Commissione, esprime parere FAVOREVOLE nel rispetto delle condizioni e prescrizioni della Commissione Tecnica Nazionale per la verifica VIA e VAS, nonché nel rispetto delle prescrizioni degli altri Enti competenti e con la puntuale applicazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale”;*

Pertanto, anche alla luce della intervenuta L.R. 28/2022, che introduce espresse previsioni sulle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale ex D.M. 10/09/2010, la società Veneta Energia S.r.l. è stata chiamata ad attuare idonee misure di compensazione in favore del Comune di Cerignola di intesa con l’amministrazione comunale, alle condizioni economiche previste nel citato Decreto e richiamate in Conferenza di Servizi, con *favor* verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio);

- **Comune di Cerignola** con nota pec del 04/01/2023, acquisita al protocollo della Sezione Transizione Energetica n. 102 del 04/01/2023, comunica che per un mero refuso di stampa, la determinazione dirigenziale D.D. n. 1367/387 del 29.12.2022 riporta una errata sede legale che viene di seguito rettificata con quella esatta: VENETA ENERGIA SRL Via Mazzini, 51, 33070 Maron di Brugnera (PN);
- **Comando Militare Esercito Puglia** con nota pec del 18/01/2023 trasmette Rilascio parere di competenza ESERCITO prot. n. 0030338 del 17/11/2022 del, acquisita al protocollo della Sezione Transizione Energetica n. 483 del 18/01/2023. Nel documento viene espresso **“Parere Favorevole** per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)”;
- **Snam Rete Gas S.p.A.** con nota pec prot. n. EAM59448-01 del 17/01/2023, acquisita in pari data al protocollo della Sezione Transizione Energetica n. 446, nel quale l’Ente precisa *“Con riferimento alla Vs.*

richiesta Prot n.13600 del 05/12/2022 vi confermiamo che le Vs. opere interferiscono con ns impianti / metanodotti denominato: **MET. POT. BORGOMEZANONE-BARLETTA – DN 400 (16”)**. Vi informiamo sin da ora che i nostri metanodotti sono eserciti ad alta pressione e posati in forza di tutte le necessarie autorizzazioni pubbliche e private nonché nel rispetto dalle vigenti norme di sicurezza dettate del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell’Interno così come successivamente recepite dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l’altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Nel caso specifico segnaliamo, inoltre, che il terreno da noi attraversato è gravato da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono - tra l’altro - la possibilità per SNAM RETE GAS di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni, l’obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di metri 19,50 dal Metanodotto nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

Per quanto sopra, evidenziamo che, al fine di poter valutare la pratica nel suo complesso, si rende necessario eseguire un sopralluogo congiunto con i vostri tecnici, con picchettamento della condotta Snam Rete Gas ivi esistente, invitandovi contestualmente ad integrare le Vs. opere di progetto dettagliando la seguente documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione ecc. – che saranno realizzate sulle particelle di Vs. interesse.

- Progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), in duplice copia cartacea, con evidenziata la posizione degli assetti di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto, firmato da tecnico abilitato;
- descrizione dell’opera in progetto;
- estratto mappa;
- visura catastale dell’immobile e dei terreni oggetto d’intervento/interferenza;
- rilievo fotografico con lo stato di fatto dei luoghi;
- tavola comparativa con evidenziate in rosso le nuove opere e/o giallo le eventuali demolizioni;
- relazione tecnica dell’intervento;
- vincoli da Piano Regolatore (PRG) Piano di Governo del Territorio (PGTU), ed eventuali altri piani territoriali;
- planimetria quotata;
- sezioni dell’opera laddove ci siano attraversamenti del gasdotto, e comunque siano necessarie per la corretta valutazione dell’interferenza;
- eventuali urbanizzazioni primarie/secondarie da realizzare nella fascia di rispetto.
- eventuali altre informazioni necessarie per valutare l’opera interferente.

Ribadiamo inoltre che, qualsiasi lavoro da eseguire all’interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte della scrivente Società. Comuniciamo infine che, sino a quando non ci verrà trasmessa la suddetta documentazione, la presente pratica resterà sospesa e nessun lavoro potrà essere intrapreso da parte Vostra all’interno delle fasce di servitù dei nostri metanodotti”;

- **Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto Ufficio Infrastrutture e Demanio**, prot. n. 0030577 del 02/09/2022, acquisito dalla Sezione Transizione Energetica al prot. n 8670 del 05/09/2022, comunica

che per quanto di competenza, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto;

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, prot. 9692 del 05/09/2022, acquisito dalla Sezione Transizione Energetica al prot. n. 8671 del 05/09/2022, con cui, *“Tenuto conto che il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il decreto positivo di provvedimento di compatibilità ambientale n. 000062 del 24/01/2022, relativo al progetto [ID VIP 4047] di cui all'oggetto; questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere: Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot. 4295 del 22/05/2019 nell'ambito della Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:*

*1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell'istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:*

*a) nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore VN03 con l'anomalia da foto interpretazione n. 3, riferibile ad un fossato di presumibile età neolitica, e con un tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione;*

*b) nei punti di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VN01-VN04 con tratti di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione;*

*c) nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore VN07 e del relativo cavidotto di interconnessione con il sito n. 12 noto in bibliografia e riferibile ad un villaggio neolitico in loc. Tressanti e con le relative anomalie da foto interpretazione nn. 5-6 ad esso riferibili;*

*d) nei punti di interferenza diretta dell'aerogeneratore VN06 con un tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione;*

*e) nei punti di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VN05-VN09 con tratti di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione;*

*f) nei punti di interferenza diretta del cavidotto di interconnessione della wind farm costituita dagli aerogeneratori VN10-VN11 con tratto di viabilità antica di età romana nota in letteratura e da foto interpretazione.*

*2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza”;*

- **ENAV**: prot n. 122615 del 04/10/2022, acquisito in pari data dalla Sezione Transizione Energetica al prot. n. 9890, in cui *“Al riguardo la Scrivente non ha rinvenuto i presupposti di legge in forza dei quali questa Società possa essere titolata a emettere i pareri richiesti ed in particolare si rappresenta che, per il presente progetto e per analoghe fattispecie, il coinvolgimento di ENAV S.p.A. avviene, in qualità di fornitore dei servizi di navigazione aerea, per il tramite di ENAC ed è finalizzato solo a supportare i processi autorizzativi in capo a tale Ente che trasmetterà (nel caso in esame ha già trasmesso) l'eventuale Nulla Osta relativo all'autorizzazione Unica”;*
- **Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche**, nota prot. n. 600 del 12/01/2023, acquisito data dalla Sezione

Transizione Energetica al prot. n 358 del 13/01/2023, ha comunicato che *“Parte dell’area (fogli nn 10, 11, 79, 78, 77, 89, 90, 93, 88, 97, 95, 87, 85, 86 del Comune di Cerignola) su cui insiste il parco eolico ricade in aree sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n°1521/2022, di “Tutela Quantitativa. In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell’utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d’uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.13 presenti all’Allegato 14 e art. 55 delle NTA dell’aggiornamento al PTA adottato con DGR n.1521/2022, alle quali si fa espresso rinvio, ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea, alle quali si fa espresso rinvio. La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di sua competenza, che **nulla osti** alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:*

- *siano rispettate le misure di tutela previste dal Piano di Tutela delle Acque per l’approvvigionamento idrico, sia a scopo irriguo che industriale;*
- *nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016”;*

- **Regione Puglia – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, UO Demanio Patrimonio, Parco Tratturi Foggia**, prot. n. 662 del 17/01/2023, acquisito data dalla Sezione Transizione Energetica al prot. n 504 del 20/01/2023, con la quale evidenzia che l’impianto di cui trattasi interessa un’area vasta innervata dalla rete tratturale con la quale le opere interferiscono direttamente in più punti: *“... Nel dettaglio, ai fini dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto si rileva che il cavidotto di vettoriamento dell’energia elettrica interessa direttamente i tracciati della rete tratturale nei seguenti punti:*

1. *Il cavidotto MT attraversa trasversalmente in 3 punti il Regio Trattarello n.17 “Orta – Tressanti” su aree classificate come appartenenti alla classe b) ex art 6 c. 1 della LR 4/2013 ovvero “aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico, occupate da viabilità pubblica (sedime della S.S.544 e dalla S.P. 69;*

2. *Il cavidotto MT attraversa il Regio Trattarello Foggia Tressanti Barletta su aree b) occupate dal sedime della S.P. 69.*

*Poiché si tratta di attraversamenti di aree tratturali impegnate da viabilità pubblica si segnala che è agli enti gestori che andrà rivolta la richiesta di concessione per l’attraversamento delle stesse.*

*Per quanto riguarda le interferenze con ulteriori aree appartenenti al patrimonio regionale si rileva che le opere interessano altresì aree appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Puglia (catastralmente indicate nel Piano particellare di esproprio come intestate a “REGIONE PUGLIA GESTIONE RIFORMA FONDIARIA con sede in BARI (BA)” e ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA con sede in BARI (BA)”), come verificabile dal catalogo del patrimonio regionale, che, come tali, perseguono un interesse pubblico oggetto di tutela. Si specifica tuttavia che alcune di dette aree, seppur intestate catastralmente alla REGIONE PUGLIA GESTIONE RIFORMA FONDIARIA, sono state trasferite al Comune di Cerignola con D.P.G.R. n.423 del 05/07/2019 per l’acquisizione alle strade comunali in quanto già destinate a viabilità interpodereale.*

*Per l’utilizzo delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile, che in quanto tale non risulta espropriabile, occorre quindi che venga rilasciata da questo Servizio apposita concessione secondo le*

procedure previste dal .R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali" mentre per le aree trasferite in virtù del DPGR 423/2019 sarà necessario regolare i rapporti con il Comune di Cerignola. Per quanto premesso, visto il giudizio di compatibilità ambientale già acquisito e il parere della competente Soprintendenza, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** agli attraversamenti e l'occupazione di aree regionali con le opere in progetto, subordinato all'impegno alla presentazione di istanza per l'ottenimento in concessione di dette aree;

- **Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale**, nota pec prot 25272 del 05/08/2022 con la quale ha segnalato, con riferimento alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e ha rimandato al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta Direttiva Direttoriale. In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che la Società istante, con pec del 26/08/2022, ha trasmesso la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" con la quale comunicava di aver provveduto "alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare dichiarava di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS- UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-ed-impianti> alla data del 22/08/2022 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti".

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica;

- **Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni**, nota prot. n. 941 del 25/01/2023, ha rilasciato **parere favorevole** in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica autorità dell'opera;
- **Città di Cerignola – Provincia di Foggia – Settore Servizi Tecnici Urbanistica – Edilizia Privata** con nota protocollo N.4138 del 07/02/2023, ha trasmesso il Parere di Compatibilità Urbanistica in cui si riporta " Si esprime **parere di compatibilità urbanistica favorevole** alla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto di produzione energia elettrica di un impianto eolico costituito da numero 12 Aero generatori da 4,2 MW, con potenza complessiva di 50,4 MW, ricadente nell'agro di Cerignola (località Borgo Tressanti e Masseria Acquarulo di Grillo), a condizione che venga acquisito il relativo nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia così come previsto dall'articolo 24 delle NTA allegate al PRG";
- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata** con nota pec del 10/05/2023, ha trasmesso il Parere di competenza in cui si riporta "Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, la cui gestione è in capo al competente Consorzio. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato";
- **ENAC**: con nota pec del 18/05/2023, acquisita in pari data al protocollo n. 8958, trasmetteva il **NULLA OSTA** del 07/03/2022 avete protocollo 26962-P riferito in cui si riporta:

"- l'ENAV con foglio ENAV\U\0066125\25-05-2021\OPS/OC/DSA/AND (ENACPROT- 25/05/2021-

0058205-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare ed ha specificato inoltre di non aver effettuato alcuna valutazione riguardante l'Aeroporto di Amendola in quanto non rientrante tra gli AA/DD di propria pertinenza;

- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di

n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema;
2. WGS 84 degli aerogeneratori;
3. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
4. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
5. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica
6. luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco- rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangono al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

*Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.*

*Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.*

*In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.*

In riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, considerato che:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 941 del 25/01/2023 rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota del 14/02/2023, prot. n. 3023, ha trasmesso la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Cerignola, alla Regione Puglia – Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Veneta Energia S.r.l., quest'ultima invitata a provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio dell'Ente e su due testate giornalistiche di cui una a carattere locale e una nazionale;
- la società Veneta Energia S.r.l., con pec del 20/02/2023, acquisita al prot 3296 del 21/02/2023, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale regionale dell'avviso di cui alla sopracitata nota del 14/02/2023, prot. n. 3023 e con nota pec del 20/02/2023, (acquisita al prot. n. 3296 del 21/02/2023), provvedeva alle pubblicazioni su due quotidiani, uno di carattere nazionale e uno locale;
- successivamente con nota del 30/03/2023 (acquisita al prot. n. 5696 del 30/03/2023) il Comune di Cerignola ha trasmesso la nota prot. n. 0011151 del 30/03/2023 con la quale ha comunicato che nel periodo di pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune, dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, non risultano pervenute osservazioni e/o opposizioni.

#### **Considerato, inoltre, che**

- la Società, con note del 24/04/2023 acquisite ai prot. n dal 7429 al 7432 in pari data, ha trasmesso:
  - il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"* in formato elettronico;
  - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
  - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in

- nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;

- ai sensi dei commi 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 6219 del 06/04/2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate **ivi incluse quelle solidali al provvedimento ministeriale di compatibilità ambientale** e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti [FC1] che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

- in data 21/04/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Veneta Energia S.r.l.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- la Società **Veneta Energia S.r.l.** ha depositato sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;

- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, con nota prot n. 1218 dell'11/05/2023 ha trasmesso l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 025058 del 09/05/2023;

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 29206 del 23/05/2023;

si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui

all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **50,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di Cerignola (FG) in località "Borgo Tressanti e Mass. Acquarulo di Grillo"**, posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportate nel Parere n. Parere n. 3299 del 17 aprile 2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS):

**Parco eolico VENETA ENERGIA S.r.l., Comune di Cerignola - Foggia**

WTG	UTM ZONE 33N - WGS84	
	X (m)	Y (m)
VN01	569222,871	4583616,992
VN02	570047,298	4583469,367
VN03	570752,999	4583345,438
VN04	570186,87	4582264,782
VN05	568336,43	4580482,931
VN06	568534,658	4579875,259
VN07	569211,152	4579875,259
VN08	570223,458	4579852,346
VN09	568993,913	4579323,303
VN10	571690,78	4577723,848
VN11	572346,314	4578069,069
VN12	572779,288	4578495,335

delle opere connesse (Codice Pratica n. 201100507) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV Foggia – Palo del Colle localizzata nel comune di Cerignola. Tale soluzione prevede la costruzione di:

- un cavidotto esterno di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco e la sottostazione utente 30/150 kV nel Comune di Cerignola (FG);
- una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata con un cavidotto 150 kV con una Stazione di Smistamento/Condivisa a 150 kV sita nel comune di Cerignola (FG) collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – Palo del Colle";
- una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV "Foggia – Palo del Colle" (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n 03 del 12/01/2021);

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle

dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -  
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La d.d. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.

- generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
  - D.P.G.R. 22.01.2021 n.22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
  - il D.P.G.R. 10.02.2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
  - la D.G.R. 22.07.2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
  - la D.G.R. 28.07.2021 n. 1289 *“Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
  - la D.G.R. 30.09.2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”*
  - la L.R. n. 20/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
  - la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
  - la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
  - la L.R. n. 28/2022 e smi *“norme in materia di transizione energetica”*;

#### VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 387/2003 poiché:

- con riferimento alla compatibilità ambientale, con D.M. n. 62 del 24/01/2022 il **Ministero della Transizione Ecologia** (oggi MASE) considerato:
  1. il parere positivo con condizioni ambientali n. 3299 del 17/04/2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;
  2. la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03/12/2021, ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2 del predetto decreto a cui si rimanda;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, il Comune di Cerignola - Servizi Tecnici Lavori Pubblici Ambiente, con nota pec del 02/01/2023 ha trasmesso la D.D Atto Reg. Gen. N. 1367, prot. n. 41071 del 29/12/2022, con cui ha rilasciato *“l’Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 146 D.lgs. 42/2004 e art. 91 NTA del alla realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Parco Eolico Cerignola Veneta Nord” da ubicarsi in agro di Cerignola (FG) località Borgo Tressanti e Mass. Acquarulo di Grillo, costituito da n. 12 aerogeneratori, di potenza uninominale di 4,2 MW - CODICE PRATICA LMP15B1 - denominato Cerignola Veneta Nord, in conformità alla documentazione agli atti d’ufficio ed al parere favorevole a condizione espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cerignola (FG) nella seduta del 23/12/2022: “La Commissione, esprime parere FAVOREVOLE nel rispetto delle condizioni e prescrizioni della Commissione Tecnica Nazionale per la verifica VIA e VAS, nonché nel rispetto delle prescrizioni degli altri Enti competenti e con la puntuale applicazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale...”*
- nota prot. n. 6219 del 06/04/2023, questa Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario, visti e considerati i pareri, gli assenti e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, con il supporto del

Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto

**DATO ATTO CHE:**

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "*Transizione Energetica*" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990;
- in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012.

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Veneta Energia S.r.l.** in data 21/04/2023.

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la società **Veneta Energia S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società Veneta Energia S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022;
- provvedere a rispettare quanto richiesto da **Snam Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. EAM59448-01 del 17/01/2023, acquisita in pari data al protocollo della Sezione Transizione Energetica n. 446.

**Precisato che**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**DETERMINA**

**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 6219 del 06/04/2023, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario, con il supporto del Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;

**ART. 2)**

di provvedere al rilascio, con salvezza di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dagli enti intervenuti nel corso del procedimento, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 a favore della società **Veneta Energia S.r.l.**, con sede legale in Maron di Brugnera (PN), Via Mazzini n. 51, P.IVA 03954830281, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **50,4 MW**, costituito da **12 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a **4,2 MWe**, sito nel Comune di Cerignola (FG) in località “Borgo Tressanti e Mass. Acquarulo di Grillo”, posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportate nel Parere n. Parere n. 3299 del 17 aprile 2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA-VAS):

**Parco eolico VENETA ENERGIA S.r.l., Comune di Cerignola - Foggia**

WTG	UTM ZONE 33N - WGS84	
	X (m)	Y (m)
VN01	569222,871	4583616,992
VN02	570047,298	4583469,367
VN03	570752,999	4583345,438
VN04	570186,87	4582264,782
VN05	568336,43	4580482,931
VN06	568534,658	4579875,259
VN07	569211,152	4579875,259
VN08	570223,458	4579852,346
VN09	568993,913	4579323,303
VN10	571690,78	4577723,848
VN11	572346,314	4578069,069
VN12	572779,288	4578495,335

- delle opere connesse (Codice Pratica n. 201100507) le quali prevedono che l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV Foggia – Palo del Colle localizzata nel comune di Cerignola. Tale soluzione prevede la costruzione di:
  - un cavidotto esterno di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco e la sottostazione utente 30/150 kV nel Comune di Cerignola (FG);
  - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata con un cavidotto 150 kV con una Stazione di Smistamento/Condivisa a 150 kV sita nel comune di Cerignola (FG) collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle”;
  - una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle” (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n 03 del 12/01/2021);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

**ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche

ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L. R. n. 28/2022, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato, dalla Giunta Regionale, il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more della stipula nei termini di cui alla prefata DGR, dette misure restano vincolanti nei termini già riferiti in atti.

#### **ART. 4)**

La **Veneta Energia S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### **ART. 6)**

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot.n. 6219 del 06/04/2023.

#### **ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis della Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art. 15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

**ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

**ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dal Servizio Energia e Fonti Alternative.

La Regione Puglia nella Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. n. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di

inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

#### **ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. \_\_\_\_\_ facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, a:
  - Segreteria della Giunta Regionale;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA e della CT PNRR-PNIEC;
  - Provincia di Foggia;
  - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
  - GSE S.p.A.;
  - InnovaPuglia S.p.A.;
  - Comune di Cerignola;
  - Servizio Gestione Opere Pubbliche, alla P.O. Procedure Espropriative della Regione Puglia;

- Terna S.p.A.;
- Veneta Energia S.r.l., per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento;

Il Funzionario Istruttore  
Ilario Cavallo

Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili  
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Angela Cistulli

### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 6219 del 06/04/2023, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario, con il supporto del Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;

#### ART. 2)

di provvedere al rilascio, con salvezza di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dagli enti intervenuti nel corso del procedimento, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 a favore della società **Veneta Energia S.r.l.**, con sede legale in Maron di Brugnera (PN), Via Mazzini n. 51, P.IVA 03954830281, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **50,4 MW**, costituito da **12 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a **4,2 MWe**, sito nel Comune di Cerignola (FG) in località "Borgo Tressanti e Mass. Acquarulo di Grillo", posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportate nel Parere n. 3299 del 17 aprile 2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS):

#### Parco eolico VENETA ENERGIA S.r.l., Comune di Cerignola - Foggia

WTG	UTM ZONE 33N - WGS84	
	X (m)	Y (m)
VN01	569222,871	4583616,992
VN02	570047,298	4583469,367
VN03	570752,999	4583345,438
VN04	570186,87	4582264,782

VN05	568336,43	4580482,931
VN06	568534,658	4579875,259
VN07	569211,152	4579875,259
VN08	570223,458	4579852,346
VN09	568993,913	4579323,303
VN10	571690,78	4577723,848
VN11	572346,314	4578069,069
VN12	572779,288	4578495,335

- delle opere connesse (Codice Pratica n. 201100507) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV Foggia – Palo del Colle localizzata nel comune di Cerignola. Tale soluzione prevede la costruzione di:
  - un cavidotto esterno di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco e la sottostazione utente 30/150 kV nel Comune di Cerignola (FG);
  - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata con un cavidotto 150 kV con una Stazione di Smistamento/Condivisa a 150 kV sita nel comune di Cerignola (FG) collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle”;
  - una futura Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 380 kV “Foggia – Palo del Colle” (autorizzata con D.D. n. 04 del 27/01/2016, volturata a Terna S.p.A. con D.D. n 03 del 12/01/2021);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato, dalla Giunta Regionale, il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more della stipula nei termini di cui alla prefata DGR, dette misure restano vincolanti nei termini già riferiti in atti.

### ART. 4)

La **Veneta Energia S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18

ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.

#### **ART. 6)**

Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot.n. 6219 del 06/04/2023.

#### **ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 1901/2022 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dall’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis della Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art. 15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e

109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dal Servizio Energia e Fonti Alterative.

La Regione Puglia nella Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. n. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della

L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

#### **ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 44 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, a:
  - Segreteria della Giunta Regionale;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR-PNIEC;
  - Provincia di Foggia;
  - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
  - GSE S.p.A.;
  - InnovaPuglia S.p.A.;
  - Comune di Cerignola;
  - Servizio Gestione Opere Pubbliche, alla P.O. Procedure Espropriative della Regione Puglia;
  - Terna S.p.A.;

- Veneta Energia S.r.l., per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Il Funzionario Istruttore

Ilario Cavallo

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili

Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Angela Cistulli